



Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese (LGSI)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 2, 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del...²,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina:

- a. gli obblighi di diligenza delle imprese in materia di protezione dei diritti umani e dell'ambiente in Svizzera e all'estero;
- b. l'obbligo delle imprese di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile;
- c. la responsabilità delle imprese che devono adempiere a determinati obblighi di diligenza;
- d. la sorveglianza da parte di un'autorità federale sulle imprese soggette agli obblighi di diligenza e trasparenza;
- e. gli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile.

² La presente legge non pregiudica prescrizioni e obblighi in materia di gestione sostenibile delle imprese risultanti da altri atti normativi.

¹ RS 101
² FF xx yy

Art. 2 Campo d'applicazione personale

¹ La presente legge si applica a persone fisiche e giuridiche nonché società di persone con sede, domicilio, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera che esercitano un'attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno (imprese svizzere).

² Le imprese costituite secondo il diritto di un Paese terzo e con sede, amministrazione principale o stabilimento principale all'estero sottostanno all'articolo 4 capoversi 2-4.

³ Le imprese svizzere controllate da un'impresa con sede all'estero o le succursali svizzere di un'impresa con sede all'estero sottostanno all'articolo 9 capoverso 2.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per

a. *catena di attività:*

1. attività dei partner commerciali a monte di un'impresa, legate alla fabbricazione di prodotti o alla prestazione di servizi da parte di tale impresa, o
2. attività dei partner commerciali a valle di un'impresa, legate alla distribuzione, al trasporto e all'immagazzinamento dei prodotti di tale impresa, se i partner commerciali svolgono tali attività per l'impresa o in suo nome;

b. *partner commerciale:*

un'altra impresa nella catena di attività con cui un'impresa:

1. ha concluso un accordo relativo a servizi o prodotti, o
2. svolge attività commerciali connesse alle sue attività, ai suoi prodotti o ai suoi servizi.

Capitolo 2: Obblighi**Sezione 1: Obblighi di diligenza e trasparenza****Art. 4** Principio

¹ Le imprese svizzere devono adempiere a obblighi di diligenza in Svizzera e all'estero in relazione a disposizioni internazionali riconosciute e vincolanti per la Svizzera in materia di protezione dei diritti umani e dell'ambiente se, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, contano per due esercizi consecutivi:

- a. più di 5000 posti di lavoro a tempo pieno in media annua e una cifra d'affari superiore a 1500 milioni di franchi a livello mondiale; o
- b. entrate da contratti di licenza o di franchising superiori a 75 milioni di franchi e una cifra d'affari superiore a 275 milioni di franchi a livello mondiale con imprese terze indipendenti, a condizione che tali contratti garantiscano un'identità comune, un piano aziendale comune e l'applicazione di metodi operativi uniformi.

² Le imprese di cui all'articolo 2 capoverso 2 devono adempiere a obblighi di diligenza in Svizzera in relazione a disposizioni internazionali riconosciute e vincolanti per la Svizzera in materia di protezione dei diritti umani e dell'ambiente se, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, nel precedente esercizio hanno registrato:

- a. una cifra d'affari superiore a 1500 milioni di franchi nel mercato svizzero; o
- b. entrate da contratti di licenza o di franchising superiori a 75 milioni di franchi e una cifra d'affari superiore a 275 milioni di franchi nel mercato svizzero con imprese terze indipendenti, a condizione che tali contratti garantiscano un'identità comune, un piano aziendale comune e l'applicazione di metodi operativi uniformi.

³ Il Consiglio federale designa le disposizioni internazionali riconosciute e vincolanti per la Svizzera in materia di protezione dei diritti umani e dell'ambiente.

⁴ Le imprese che adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 nominano un mandatario in Svizzera e lo autorizzano a collaborare con l'autorità di sorveglianza (art. 19). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 5 Esenzione dalle modalità di attuazione degli obblighi di diligenza

¹ Le imprese di cui all'articolo 4 possono essere esentate dalle modalità di attuazione degli obblighi di diligenza secondo la presente legge se rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti relativi a obblighi di diligenza. Il Consiglio federale determina gli standard e disciplina i dettagli.

² Tali imprese indicano nella relazione sulla gestione gli standard equivalenti che rispettano. Redigono una relazione sul rispetto di tali standard.

³ Pubblicano la relazione per via elettronica entro sei mesi dalla fine dell'esercizio e la trasmettono elettronicamente all'autorità di sorveglianza all'atto della pubblicazione.

Art. 6 Obblighi di diligenza

¹ Le imprese svizzere verificano in funzione dei rischi se la loro attività commerciale, quella delle imprese che controllano e quella dei loro partner commerciali nella catena di attività ha un impatto negativo, effettivo o potenziale, sul rispetto di disposizioni internazionali riconosciute e vincolanti in materia di protezione dei diritti umani e dell'ambiente.

² Le imprese:

- a. definiscono una strategia e un relativo codice di condotta e li integrano nelle politiche aziendali e nel sistema di gestione dei rischi;
- b. identificano, valutano e priorizzano gli impatti negativi, effettivi e potenziali, sui diritti umani e l'ambiente;
- c. evitano i potenziali impatti negativi e predispongono un piano d'azione preventiva;

- d. eliminano gli impatti negativi effettivi, ne riducono al minimo l'entità e predispongono un piano di misure correttive;
- e. rimediano agli impatti negativi effettivi;
- f. coinvolgono i soggetti interessati;
- g. allestiscono e gestiscono un meccanismo di segnalazione e una procedura di ricorso per le persone interessate;
- h. sostengono in modo appropriato le piccole e medie imprese nella catena di attività;
- i. monitorano l'efficacia delle misure.

³ Per attuare gli obblighi di diligenza di cui ai capoversi 1 e 2, le imprese adottano in particolare le seguenti misure appropriate per identificare e valutare in maniera approfondita i rischi:

- a. identificano gli ambiti in cui gli impatti negativi sono più probabili o più gravi;
- b. valutano in maniera approfondita gli ambiti identificati, considerando il contesto geografico, il settore, il prodotto, il servizio e il partner commerciale;
- c. provvedono affinché i partner commerciali rispettino il codice di condotta.

⁴ Le imprese possono chiedere ai partner commerciali con meno di 5000 posti di lavoro a tempo pieno solo le informazioni non ottenibili in altro modo.

⁵ Fatta salva la tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari, le imprese controllate e i partner commerciali sono tenuti a informare le imprese.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli; a tal scopo tiene conto degli standard internazionali riconosciuti.

Art. 7 Documentazione e relazione sull'adempimento degli obblighi di diligenza

¹ L'adempimento degli obblighi di diligenza va documentato sistematicamente all'interno dell'impresa.

² L'organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull'adempimento degli obblighi di diligenza.

³ La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

⁴ Le imprese soggette all'obbligo di presentare una relazione la fanno verificare secondo le disposizioni dell'articolo 13. L'autorità di sorveglianza può, in deroga all'articolo 13 capoverso 2, chiedere che la relazione sia verificata con un livello di sicurezza ragionevole.

⁵ L'organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

- a. sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- b. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

⁶ Le imprese trasmettono la relazione per via elettronica all'autorità di sorveglianza all'atto della pubblicazione.

⁷ L'articolo 958^f del Codice delle obbligazioni (CO³) si applica per analogia alla conservazione delle relazioni e della relativa documentazione. Se l'obbligo di conservazione termina nel corso di un procedimento secondo la presente legge, il termine di conservazione è protratto fino alla fine del procedimento.

⁸ Le imprese che redigono una relazione sullo sviluppo sostenibile sono esentate dall'obbligo di presentare una relazione secondo il presente articolo.

Art. 8 Obbligo di annunciarsi e di collaborare

¹ Le imprese sono tenute a verificare il loro assoggettamento agli obblighi di diligenza di cui agli articoli 4-7; se del caso si annunciano in tempo utile all'autorità di sorveglianza.

² Su richiesta, forniscono all'autorità di sorveglianza e ai terzi cui essa fa capo tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti.

³ Garantiscono all'autorità di sorveglianza e ai terzi cui essa fa capo l'accesso alla propria infrastruttura e a quella delle imprese che controllano.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Sezione 2: Obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile

Art. 9 Principio

¹ Le imprese svizzere presentano una relazione annuale sullo sviluppo sostenibile se, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, contano per due esercizi consecutivi più di 1000 posti di lavoro a tempo pieno in media annua e realizzano una cifra d'affari superiore a 450 milioni di franchi a livello mondiale.

² Le imprese svizzere controllate da un'impresa con sede all'estero o le succursali svizzere di un'impresa con sede all'estero presentano una relazione sullo sviluppo sostenibile se, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, negli ultimi due esercizi hanno realizzato una cifra d'affari superiore a 450 milioni di franchi nel mercato svizzero.

³ Le imprese che adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 nominano un mandatario in Svizzera e lo autorizzano a collaborare con l'autorità di sorveglianza (art. 19). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 10 Esenzione dall'obbligo di presentare una relazione

¹ Sono esentate dall'obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile le imprese di cui all'articolo 9:

- a. che presentano in forza del diritto estero una relazione equivalente;
- b. che sono controllate da un'altra impresa:

1. cui si applica l'articolo 9 capoverso 1 o 2, o
 2. che presenta in forza del diritto estero una relazione equivalente; o
- c. che perseguono lo scopo esclusivo o prevalente di acquistare, detenere o amministrare partecipazioni nelle imprese controllate e che non svolgono attività operative né assumono funzioni di direzione, amministrazione o prestazione di servizi per tali imprese.

² Le imprese di cui al capoverso 1 lettera a indicano nella relazione sulla gestione gli standard equivalenti che rispettano. Pubblicano, per via elettronica ed entro sei mesi dalla fine dell'esercizio, la relazione presentata in forza del diritto estero e la trasmettono elettronicamente all'autorità di sorveglianza all'atto della pubblicazione.

³ Le imprese di cui al capoverso 1 lettera b indicano nella relazione sulla gestione l'impresa nella cui relazione sono incluse. Pubblicano la relazione per via elettronica non appena è disponibile e la trasmettono elettronicamente all'autorità di sorveglianza al più tardi all'atto della pubblicazione.

Art. 11 Scopo e contenuto della relazione

¹ La relazione sullo sviluppo sostenibile contiene le informazioni necessarie a comprendere sia l'impatto delle attività dell'impresa sulle questioni dello sviluppo sostenibile sia il modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, i suoi risultati e la sua situazione.

² La relazione verte sui temi seguenti:

- a. fattori ambientali, in particolare la situazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo delle emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050 per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto al livello preindustriale;
- b. questioni sociali, comprese quelle in materia di personale;
- c. questioni in materia di diritti umani;
- d. questioni in materia di governo d'impresa, compresi provvedimenti organizzativi volti a contrastare la corruzione.

³ La relazione contiene in particolare:

- a. una descrizione del modello aziendale e della strategia dell'impresa;
- b. una descrizione dello scadenario definito dall'impresa per realizzare i propri obiettivi di sviluppo sostenibile;
- c. una descrizione del ruolo e delle conoscenze tecniche dell'organo superiore di direzione o di amministrazione in merito alle questioni dello sviluppo sostenibile;
- d. una descrizione della politica aziendale in merito alle questioni dello sviluppo sostenibile;
- e. informazioni su eventuali sistemi di incentivi per i membri dell'organo superiore di direzione, di amministrazione o di gestione;

- f. una descrizione delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in funzione del rischio;
- g. una descrizione dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati all'attività commerciale dell'impresa e alla sua catena del valore, nonché una descrizione delle misure adottate per individuarli e monitorarli;
- h. una descrizione delle misure adottate dall'impresa per prevenire, attenuare, eliminare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, di cui alla lettera g, o per porvi fine, nonché una descrizione dei risultati di tali misure;
- i. una descrizione dei principali rischi per l'impresa e una descrizione delle modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
- j. i parametri e gli indicatori rilevanti per le informazioni di cui alle lettere a-i.

⁴ È fatta salva la tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari.

⁵ Se un'impresa svizzera controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese in Svizzera o all'estero, la relazione sullo sviluppo sostenibile informa in merito a tutte le imprese controllate.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della relazione sullo sviluppo sostenibile.

Art. 12 Norme

¹ La relazione sullo sviluppo sostenibile soddisfa una delle norme di presentazione della relazione sullo sviluppo sostenibile applicate nell'Unione europea o un'altra norma equivalente. Il Consiglio federale designa le norme riconosciute.

² L'organo superiore di direzione o di amministrazione definisce la norma; sono fatti salvi statuti o decisioni dell'assemblea generale che dispongono diversamente.

³ Nell'applicare la norma definita occorre garantire il pieno rispetto dell'articolo 11. La norma scelta va applicata integralmente a questo articolo e specificata nella relazione sullo sviluppo sostenibile.

⁴ Le imprese soggette all'obbligo di presentare una relazione possono chiedere ai partner commerciali nella catena del valore con meno di 1000 posti di lavoro a tempo pieno in media annua soltanto informazioni abitualmente scambiate tra imprese di tale ramo economico e basate su una norma internazionale designata dal Consiglio federale e applicabile a titolo facoltativo alle imprese che non sono tenute a presentare una relazione.

Art. 13 Verifica

¹ Le imprese soggette all'obbligo di presentare una relazione fanno verificare la relazione sullo sviluppo sostenibile da un'impresa di revisione che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6a della legge del 16 dicembre 2005⁴ sui revisori (LSR).

² L'impresa di revisione verifica l'assenza di fatti che inducono a concludere che le informazioni contenute nella relazione sullo sviluppo sostenibile sono incomplete o errate (livello di sicurezza limitato). Essa presenta una relazione di verifica.

³ Alle imprese di revisione incaricate della verifica si applicano per analogia almeno i seguenti requisiti posti all'ufficio di revisione:

- a. indipendenza (art. 728 CO e 11 LSR);
- b. relazione di revisione (art. 728*b* CO);
- c. avvisi obbligatori (art. 728*c* cpv. 1 e 2 CO);
- d. nomina (art. 730 cpv. 2-4 CO);
- e. durata del mandato (art. 730*a* cpv. 1-3 CO);
- f. raggugli e segreto (art. 730*b* CO);
- g. documentazione e conservazione (art. 730*c* CO).

⁴ Le disposizioni sull'indipendenza si applicano per analogia anche alle imprese che contribuiscono alla relazione sullo sviluppo sostenibile.

Art. 14 Lingua, formato e pubblicazione

¹ La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

² Le imprese soggette al pertinente obbligo presentano la relazione sullo sviluppo sostenibile in un formato elettronico uniforme; il formato corrisponde a una norma internazionale riconosciuta. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

³ La relazione necessita dell'approvazione dell'organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell'approvazione vincolante dell'organo cui compete l'approvazione del conto annuale e di gruppo.

⁴ L'organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione sullo sviluppo sostenibile e la relazione di verifica:

- a. siano pubblicate per via elettronica subito dopo la loro approvazione;
- b. in caso di mancata approvazione, siano pubblicate per via elettronica con una corrispondente menzione;
- c. siano presentate per via elettronica all'autorità di sorveglianza al più tardi all'atto della pubblicazione;
- d. siano accessibili al pubblico per dieci anni almeno.

⁵ L'articolo 958*f* CO⁵ si applica per analogia alla conservazione delle relazioni.

Capitolo 3: Responsabilità

Art. 15 Principio

¹ Salvo disposizione contraria della presente legge, la responsabilità è retta dal Codice delle obbligazioni⁶.

² Le imprese soggette alla presente legge non sono responsabili per gli atti commessi dai partner commerciali.

Art. 16 Responsabilità per violazione degli obblighi di diligenza

Le imprese soggette agli obblighi di diligenza secondo gli articoli 4-7 che li violano, intenzionalmente o per negligenza, sono responsabili per il danno cagionato all'estero. La responsabilità è retta esclusivamente dalla presente disposizione.

Art. 17 Responsabilità solidale

Più imprese tenute a risarcire il danno secondo gli articoli 15 capoverso 1 e 16 ne sono responsabili in solido.

Variante:

Art. 15 Principio

Salvo disposizione contraria della presente legge, la responsabilità è retta dal Codice delle obbligazioni⁷.

Art. 16 Esclusione per partner commerciali

Le imprese soggette alla presente legge non sono responsabili per gli atti commessi dai partner commerciali.

Art. 17 Responsabilità solidale

Più imprese tenute a risarcire il danno secondo gli articoli 15 capoverso 1 e 16 ne sono responsabili in solido.

⁶ RS 220

⁷ RS 220

Art. 18 Prescrizione

L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

Art. 19 Accesso ai mezzi probatori

Nelle azioni di responsabilità intentate in base al presente capitolo, la parte che agisce in giudizio può esigere dall'impresa convenuta l'accesso ai mezzi probatori se rende credibile la pretesa fatta valere, nonché la necessità e la rilevanza dei mezzi probatori richiesti per il procedimento. Il giudice limita l'accesso allo stretto necessario e adotta le misure necessarie per preservare gli interessi degni di protezione della controparte e di terzi.

Capitolo 4: Sorveglianza**Art. 20** Autorità competente

¹ La sorveglianza ai sensi della presente legge compete all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori e della sostenibilità.

² La sezione 7 della LSR⁸ si applica per analogia.

Art. 21 Compiti e registro

¹ L'autorità di sorveglianza ha i seguenti compiti:

- a. tiene un registro delle imprese sorvegliate accessibile al pubblico in forma elettronica;
- b. verifica il rispetto degli aspetti formali delle relazioni sull'adempimento degli obblighi di diligenza (art. 7) e delle relazioni sullo sviluppo sostenibile (art. 10 cpv. 2 e 3, 13 cpv. 1 e 14);
- c. rende accessibili al pubblico le relazioni sulla gestione (art. 5 cpv. 2), le relazioni sull'osservanza degli obblighi di diligenza (art. 7 cpv. 5), le relazioni di verifica (art. 7 cpv. 4 e art. 13) e le relazioni sullo sviluppo sostenibile (art. 14 cpv. 4 lett. c) che le sono state trasmesse;
- d. verifica l'adempimento degli obblighi di diligenza e trasparenza secondo il capitolo 2 sezione 1.

² Il Consiglio federale disciplina il contenuto del registro.

Art. 22 Segnalazioni di sospetto

¹ L'autorità di sorveglianza riceve le segnalazioni di una possibile violazione, da parte di un'impresa, degli obblighi previsti nella presente legge.

⁸ RS 221.302

² Se, approfondita la segnalazione, giunge alla conclusione che sussistono sufficienti indizi di una violazione degli obblighi previsti nella presente legge, l'autorità di sorveglianza procede a una verifica secondo l'articolo 23.

³ L'autorità di sorveglianza provvede al trattamento confidenziale delle segnalazioni.

Art. 23 Verifica delle imprese soggette agli obblighi di diligenza

¹ L'autorità di sorveglianza verifica, in funzione dei rischi, se un'impresa:

- a. ha adempiuto ai suoi obblighi secondo gli articoli 4-8, 13 capoverso 1 e 14 o secondo standard internazionali riconosciuti ed equivalenti in materia di diligenza; o
- b. ha presentato in forza del diritto estero una relazione equivalente sullo sviluppo sostenibile.

² Se necessario può procedere a verifiche in loco presso le imprese in questione.

³ Per tale verifica può avvalersi di terzi. Gli articoli 20, 40 capoverso 1 lettera d e 40 capoversi 2 e 3 LSR⁹ si applicano per analogia.

Art. 24 Deroga al principio della trasparenza

La legge del 17 dicembre 2004¹⁰ sulla trasparenza (LTras) non si applica all'accesso a dati personali e dati concernenti persone giuridiche contenuti nei documenti ufficiali seguenti:

- a. relazioni di verifica (art. 23);
- b. decisioni in merito a misure secondo gli articoli 30-32;
- c. valutazione dei rischi di imprese soggette agli obblighi di diligenza;
- d. documenti sui quali l'autorità di sorveglianza si è fondata nei procedimenti secondo le lettere a-c.

Art. 25 Piattaforma elettronica

Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di trasmettere le relazioni all'autorità di sorveglianza tramite una piattaforma elettronica.

Art. 26 Utilizzo di informazioni risultanti dalla sorveglianza sui revisori

L'autorità di sorveglianza può utilizzare informazioni risultanti dalla sorveglianza sulle imprese di revisione e gli auditor di sostenibilità secondo la LSR anche per la sorveglianza secondo la presente legge, se sono necessarie all'adempimento dei suoi compiti.

⁹ RS 221.302

¹⁰ RS 152.3

Art. 27 Collaborazione con autorità nazionali

¹ Le autorità federali, cantonali e comunali trasmettono all'autorità di sorveglianza tutte le informazioni, inclusi i dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 37 capoverso 1, di cui quest'ultima necessita per l'adempimento dei suoi compiti.

² Se nell'adempimento dei suoi obblighi di servizio viene a conoscenza di reati, l'autorità di sorveglianza ne informa le autorità penali competenti.

Art. 28 Collaborazione con autorità estere

¹ Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può chiedere ad autorità estere informazioni e documenti, inclusi dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 37 capoverso 1.

² Può trasmettere ad autorità estere informazioni e documenti non accessibili al pubblico a condizione che tali autorità:

- a. utilizzino le informazioni ottenute esclusivamente ai fini della verifica dell'adempimento di obblighi di diligenza legali in materia di diritti umani e dell'ambiente;
- b. siano vincolate a un segreto d'ufficio o a un segreto professionale;
- c. inoltrino le informazioni soltanto con la sua autorizzazione preventiva o in virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale e soltanto ad autorità e organi incaricati di compiti di sorveglianza nell'interesse pubblico e vincolati al segreto d'ufficio e al segreto professionale.

³ L'autorità di sorveglianza nega l'autorizzazione se le informazioni sono destinate a essere inoltrate ad autorità di perseguimento penale o ad autorità e organi abilitati a infliggere sanzioni di diritto amministrativo e il genere del reato escluderebbe l'assistenza giudiziaria in materia penale. Essa decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

⁴ Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti del capoverso 2, a disciplinare in trattati internazionali la collaborazione con autorità di sorveglianza estere.

Art. 29 Atti di verifica transfrontaliera

¹ Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può chiedere ad autorità di sorveglianza estere di eseguire atti di verifica all'estero. In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità di sorveglianza estera, essa può eseguire autonomamente atti di verifica all'estero o mediante accesso remoto dalla Svizzera oppure farli eseguire da terzi incaricati secondo l'articolo 23 capoverso 3.

² L'autorità di sorveglianza può eseguire atti di verifica in Svizzera per autorità di sorveglianza estere su loro richiesta se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. L'articolo 28 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

³ In virtù di un'autorizzazione contenuta in un trattato internazionale o con l'autorizzazione preventiva dell'autorità di sorveglianza, le autorità di sorveglianza estere pos-

sono eseguire autonomamente o mediante accesso remoto dall'estero atti di verifica in Svizzera se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. L'articolo 28 capoversi 2 e 3 si applica per analogia

⁴ L'autorizzazione a eseguire atti di verifica mediante accesso remoto dall'estero secondo il capoverso 3 presuppone che l'impresa svizzera interessata possa adottare misure volte a garantire che l'autorità di sorveglianza estera consulti le informazioni nei limiti di legge. Le condizioni quadro per l'accesso remoto dall'estero sono disciplinate in un trattato internazionale o nell'autorizzazione dell'autorità di sorveglianza.

⁵ L'impresa interessata da una misura di cui al capoverso 4 può esigere l'esecuzione di atti di verifica in loco se dimostra che la verifica mediante accesso remoto comporta un dispendio sproporzionato per l'impresa.

⁶ L'autorità di sorveglianza può accompagnare o far accompagnare le autorità di sorveglianza estere nei loro atti di verifica in Svizzera. L'impresa interessata può esigere tale accompagnamento.

⁷ Per gli atti di verifica eseguiti per conto di autorità di sorveglianza estere (cpv. 3) e per l'accompagnamento di autorità di sorveglianza estere nei loro atti di verifica in Svizzera (cpv. 6), l'autorità di sorveglianza dispone nei confronti dell'impresa interessata delle medesime competenze di cui dispone nei confronti delle imprese soggette agli obblighi di diligenza e alle imprese da esse controllate.

⁸ Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti dei capoversi 2, 3 e 4, a disciplinare in trattati internazionali la collaborazione con autorità di sorveglianza estere.

Art. 30 Misure amministrative

¹ L'autorità di sorveglianza adotta misure appropriate nei confronti delle imprese che:

- a. non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 6-8, 13 capoverso 1 e 14;
- b. non rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti in materia di diligenza (art. 5);
- c. non presentano in forza del diritto estero una relazione equivalente sullo sviluppo sostenibile (art. 10).

² In caso di violazioni di lieve entità l'autorità di sorveglianza può ammonire l'impresa.

³ Può vietare all'impresa di compiere atti indebiti, istruirla ad adottare misure correttive e a ripristinare la situazione conforme, nonché obbligarla a prestare garanzie.

⁴ Se un disposto secondo il capoverso 3 rimane disatteso nonostante diffida, l'autorità di sorveglianza può, in casi urgenti anche senza diffida:

- a. eseguire essa stessa l'atto disposto o farlo eseguire a spese dell'impresa inadempiente;
- b. trasferire a un terzo, integralmente o in parte, le competenze degli organi aziendali a spese dell'impresa;
- c. in caso di violazione grave o ripetuta, imporre all'impresa una riorganizzazione, una modificazione dello scopo sociale, un riorientamento strategico op-

pure lo scioglimento delle imprese da essa controllate che hanno concorso a violare gli obblighi.

⁵ Se non è più possibile disporre il ripristino della situazione conforme, l'autorità di sorveglianza può emanare una decisione d'accertamento.

⁶ L'autorità di sorveglianza può confiscare l'utile che un'impresa ha realizzato violando gli obblighi. L'utile non versato alla parte lesa è devoluto alla Confederazione. L'autorità di sorveglianza stima l'entità dell'utile non accertabile o accertabile soltanto con un dispendio sproporzionato.

⁷ Nel caso di misure amministrative passate in giudicato o di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni gravi o ripetute, l'autorità di sorveglianza può disporre l'esclusione da commesse pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per cinque anni al massimo.

⁸ L'autorità di sorveglianza comunica le esclusioni da commesse pubbliche con forza di giudicato al servizio designato dal Consiglio federale secondo la legge federale del 21 giugno 2019¹¹ sugli appalti pubblici e all'organo intercantonale per gli appalti pubblici.

Art. 31 Sanzioni amministrative pecuniarie

¹ In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 30 capoverso 1, l'autorità di sorveglianza può infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria pari al massimo al tre per cento della cifra d'affari mondiale dell'impresa nell'esercizio precedente.

² L'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria è determinato in funzione della gravità e della durata della violazione. Si tiene debito conto della situazione finanziaria dell'impresa e del presunto utile che ha realizzato con gli atti indebiti.

Art. 32 Pubblicazione della decisione

In caso di violazioni gravi secondo l'articolo 30 capoverso 1, l'autorità di sorveglianza può pubblicare la sua decisione passata in giudicato.

Art. 33 Prescrizione

¹ Il diritto dell'autorità di sorveglianza di pronunciare misure e sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive in dieci anni.

² La prescrizione decorre:

- a. dal giorno in cui l'impresa ha violato gli obblighi;
- b. se l'impresa viola gli obblighi in diversi periodi, dal giorno in cui ha commesso l'ultima violazione; o
- c. se la violazione persiste, dal giorno in cui cessano gli atti indebiti.

¹¹ RS 172.056.1

³ La prescrizione è interrotta da ogni decisione notificata all'impresa e contenente una misura o una sanzione amministrativa pecuniaria. Con l'interruzione ricomincia a decorrere il termine di prescrizione.

Art. 34 Procedura e tutela giurisdizionale

¹ Salvo disposizione contraria della presente legge, la procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹² sulla procedura amministrativa.

² Il ricorso contro le decisioni dell'autorità è retto dalle disposizioni sull'organizzazione giudiziaria federale.

³ L'autorità di sorveglianza ha diritto di ricorrere al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale nell'ambito contemplato dalla presente legge.

Art. 35 Informazione sull'attività di sorveglianza

¹ L'autorità di sorveglianza pubblica annualmente un rapporto di attività.

² Non informa in merito a singoli procedimenti a meno che non sia necessario in termini di sorveglianza per informare su:

- a. il mancato adempimento dell'obbligo di annunciarsi e di collaborare secondo l'articolo 8 o la mancata attuazione di misure amministrative secondo l'articolo 30 e di sanzioni amministrative pecuniarie secondo l'articolo 31;
- b. difficoltà oggettive nell'attuare misure amministrative secondo l'articolo 30 e sanzioni amministrative pecuniarie secondo l'articolo 31;
- c. la rettifica di dati errati o ingannevoli; o
- d. la salvaguardia della reputazione della piazza economica svizzera.

³ È fatto salvo l'articolo 32.

Art. 36 Finanziamento

¹ L'attività dell'autorità di sorveglianza e dei terzi di cui agli articoli 8 capoversi 2 e 3 nonché 23 capoverso 3 è finanziata da emolumenti e, se questi non coprono i costi, da una tassa annua di sorveglianza a carico delle imprese sorvegliate.

² Le entrate di cui all'articolo 31 sono devolute alla Confederazione.

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive, in particolare in merito alle aliquote degli emolumenti, al calcolo della tassa di sorveglianza e alla sua ripartizione tra le imprese sorvegliate.

Art. 37 Trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche

¹ Per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge, l'autorità di sorveglianza e i terzi incaricati di eseguire la presente legge possono trattare e scambiarsi dati personali e dati concernenti persone giuridiche, inclusi

- a. dati personali degni di particolare protezione riguardanti:
 1. le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
 2. la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia,
 3. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,
 4. perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali;
- b. dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche riguardanti:
 1. perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,
 2. segreti professionali e commerciali.

² Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive riguardanti:

- a. il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l'archiviazione e la distruzione;
- b. le autorizzazioni al trattamento dei dati;
- c. le categorie di dati secondo il capoverso 1;
- d. la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 38 Responsabilità

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità dell'autorità di sorveglianza, dei suoi organi, del suo personale e dei terzi cui essa fa capo è disciplinata dalla legge del 14 marzo 1958¹³ sulla responsabilità.

² L'autorità di sorveglianza e i terzi cui essa fa capo sono responsabili soltanto se:

- a. hanno violato importanti doveri d'ufficio; e
- b. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un'impresa soggetta agli obblighi di diligenza, di un'impresa da essa controllata o di un partner commerciale dell'impresa.

³ La responsabilità delle imprese soggette agli obblighi di diligenza è retta dal capitolo 3.

¹³ RS 170.32

Capitolo 5: Obbligo di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile

Art. 39 Principio

¹ Le imprese svizzere devono adempiere agli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento e presentare una relazione al riguardo se:

- a. immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio; o
- b. non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 4 e offrono prodotti o servizi riguardo ai quali sussistono sospetti fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.

² Il Consiglio federale stabilisce i volumi annui delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un'impresa è esonerata dall'obbligo di diligenza e da quello di presentare una relazione.

³ Stabilisce le condizioni alle quali le seguenti imprese non sono tenute a verificare se sussistano sospetti fondati di un ricorso al lavoro minorile:

- a. piccole e medie imprese;
- b. imprese per le quali vi è un rischio modesto che i loro prodotti o servizi siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.

⁴ Stabilisce le condizioni alle quali le imprese che rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti sono esonerate dagli obblighi di diligenza e da quelli di presentare una relazione.

Art. 40 Obblighi di diligenza

¹ Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti seguenti:

- a. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
- b. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di prodotti o servizi per i quali sussistono sospetti fondati di un ricorso al lavoro minorile;
- c. un sistema che consenta la tracciabilità nella catena di approvvigionamento.

² Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per ridurre al minimo i rischi rilevati.

³ L'adempimento degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un'impresa di revisione abilitata dall'autorità di sorveglianza a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla LSR¹⁴.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti.

¹⁴ RS 221.302

Art. 41 Relazione

¹ L'organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull'adempimento degli obblighi di diligenza.

² La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

³ L'organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

- a. sia pubblicata in via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- b. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

⁴ L'articolo 958^f CO¹⁵ si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.

⁵ Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese e che hanno redatto una relazione secondo il presente articolo non sono tenute a presentarne una propria per tali prodotti e servizi.

Capitolo 6: Disposizioni penali**Art. 42** Violazione degli obblighi di riferire

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. fornisce indicazioni false nelle relazioni di cui agli articoli 5, 7, 9 e 41 oppure omette di presentare tali relazioni;
- b. viene meno all'obbligo legale di conservare le relazioni conformemente agli articoli 7, 14 e 41.

Capitolo 7: Disposizioni finali e transitorie**Art. 43** Mutui per la costituzione dell'autorità di sorveglianza

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) concede all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori e della sostenibilità (autorità di sorveglianza) mutui a condizioni di mercato per la sua riorganizzazione, l'avvio dell'attività secondo gli articoli 20-38, nonché l'implementazione e lo sviluppo dell'infrastruttura informatica.

² L'AFF e l'autorità di sorveglianza convengono i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Art. 44 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 45 Disposizione transitoria

Agli esercizi in corso all'entrata in vigore e agli esercizi che iniziano nei primi due anni dall'entrata in vigore si applica il diritto vigente.

Art. 46 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² È pubblicata sul Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» è ritirata o respinta.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1 Codice delle obbligazioni¹⁶

Art. 728a cpv. 1 n. 5

¹ L'ufficio di revisione verifica se:

5. vi siano contraddizioni tra il conto annuale ed eventualmente di gruppo, da una parte, e la relazione sullo sviluppo sostenibile, dall'altra.

Art. 959c cpv. 2 n. 2^{bis}

² L'allegato deve inoltre contenere le indicazioni seguenti, sempreché non risultino già dal bilancio o dal conto economico:

- 2^{bis}. se del caso, una dichiarazione attestante che l'impresa adempie le condizioni di cui agli articoli 4 e 9 della legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese ed è soggetta ai corrispondenti obblighi di diligenza e di presentare una relazione;

Parte quarta, titolo trentesimosecondo, capo sesto (art. 964a–964c)

Abrogato

Parte quarta, titolo trentesimosecondo, capo ottavo (art. 964j–964l)

Abrogato

Capo sesto

Precedente capo settimo

Capo settimo, titolo

Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime (art. 964a-964f)

2 Legge del 16 dicembre 2005¹⁷ sui revisori

Art. 2 lett. a n. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

¹⁶ RS 220

¹⁷ RS 221.302

a. *servizi di revisione:*

3. verifiche che sono eseguite da un'impresa di revisione secondo l'articolo 13 della legge federale del ...¹⁸ sulla gestione sostenibile delle imprese (LGS);

Inserire prima del titolo della sezione 3

Sezione 2a: Disposizioni particolari sull'abilitazione a eseguire verifiche dello sviluppo sostenibile

Art. 6a Imprese di revisione

¹ Un'impresa di revisione è abilitata per eseguire verifiche dello sviluppo sostenibile conformemente all'articolo 2 lettera a numero 3 se:

- a. è abilitata secondo l'articolo 9 capoverso 1 in quanto impresa di revisione sotto sorveglianza statale; ed
- b. è sufficientemente organizzata per eseguire tali verifiche.

² Una persona è abilitata a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche dello sviluppo sostenibile (auditor responsabile) se:

- a. è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo l'articolo 4;
e
- b. dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire la verifica dello sviluppo sostenibile.

Art. 15 cpv. 4 Abilitazione e registrazione

⁴ Il Consiglio federale può prevedere abilitazioni volontarie e corrispondenti requisiti.

Art. 16a cpv. 1 Standard di verifica e di garanzia della qualità

¹ Nel fornire servizi di revisione conformemente all'articolo 2 lettera a numeri 1 e 3, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono attenersi agli standard determinanti per la verifica e la garanzia della qualità.

Art. 16b Utilizzo di informazioni risultanti dalla sorveglianza dell'adempimento degli obblighi di diligenza

Se è necessario per l'adempimento dei suoi compiti, l'autorità di sorveglianza può utilizzare informazioni risultanti dalla sorveglianza dell'adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LGS anche per la sorveglianza secondo la presente legge.

Art. 19 cpv. 3 Informazione del pubblico

³ La legge del 17 dicembre 2004¹⁹ sulla trasparenza (LTras) non si applica all'accesso a dati personali e dati concernenti persone giuridiche contenuti nei documenti ufficiali seguenti:

- a. rapporti sul risultato del controllo (art. 16 cpv. 2 e 3);
- b. ammonimenti scritti e istruzioni per regolarizzare la situazione (art. 16 cpv. 4);
- c. decisioni di revoca dell'abilitazione, di ammonimento scritto e di comminatoria di una revoca dell'abilitazione (art. 17 cpv. 1 e 2);
- d. misure nei confronti di persone fisiche attive per conto di imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 18);
- e. valutazione dei rischi di imprese di revisione sotto sorveglianza statale;
- f. documenti sui quali l'autorità di sorveglianza si è fondata nei procedimenti secondo le lettere a-e.

Art. 28 cpv. 1 Autorità di sorveglianza

¹ La sorveglianza secondo la presente legge compete all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori e della sostenibilità (autorità di sorveglianza).

Art. 30 cpv. 1 e 1^{bis} Consiglio d'amministrazione

¹ Il consiglio d'amministrazione è l'organo superiore di direzione. È composto da cinque fino a sette membri esperti in materia, ma indipendenti.

^{1bis} Il consiglio d'amministrazione può istituire commissioni.

Art. 35 cpv. 4 Contabilità

⁴ La contabilità d'esercizio deve essere impostata in modo da poter documentare costi e ricavi dei singoli settori operativi finanziati con emolumenti e tasse di sorveglianza.

Art. 36a cpv. 2, frase introduttiva e lett. a Responsabilità

² L'autorità di sorveglianza e i terzi cui essa fa capo sono responsabili soltanto se:

- a. hanno violato importanti doveri d'ufficio; e

Art. 43c Disposizione transitoria della modifica del ...

I periti revisori abilitati sono esentati, per due anni dall'entrata in vigore della modifica, dall'adempimento della condizione dell'esperienza professionale per l'abilitazione secondo l'articolo 6a capoverso 2.

¹⁹ RS 152.3

3 Legge federale del 18 dicembre 1987²⁰ sul diritto internazionale privato

g. Danni ambientali e violazioni dei diritti umani

Art. 139a

Pretese derivanti dalla violazione di obblighi di diligenza, di trasparenza e di presentare una relazione a protezione dei diritti umani e dell'ambiente da parte di società con sede, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera sottostanno al diritto svizzero.

Art. 159a

5. Disposizioni sulla gestione sostenibile delle imprese

Se la sede, l'amministrazione principale o lo stabilimento principale di una società si trova in Svizzera, gli obblighi di diligenza, di trasparenza e di presentare una relazione a protezione dei diritti umani e dell'ambiente sono retti dal diritto svizzero.

4 Codice penale²¹

Art. 325^{ter}

Abrogato

5 Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008²²

Art. 5 cpv. 1 lett. j

1 Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:

- j. controversie secondo il capitolo 3 della legge federale del ...²³ sulla gestione sostenibile delle imprese.

Inserire prima del titolo secondo

Capitolo 5: Procedura di conciliazione nelle controversie secondo il capitolo 3 della legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese

Art. 212a Principio

In caso di controversie secondo il capitolo 3 LGSI²⁴ ha luogo una procedura di conciliazione dinanzi a un'autorità cantonale speciale di conciliazione. Gli articoli 198 lettera f e 199 capoverso 3 non sono applicabili.

²⁰ RS 291

²¹ RS 311.0

²² RS 272

²³ RS ...

²⁴ RS ...

Art. 212b Autorità cantonale speciale di conciliazione

¹ Il diritto cantonale designa un'autorità speciale di conciliazione come unica autorità cantonale per le procedure di conciliazione in caso di controversie secondo l'articolo 212a.

² I Cantoni provvedono affinché l'autorità di conciliazione disponga delle conoscenze specialistiche necessarie per regolare tali controversie.

Art. 212c Procedura

¹ L'istanza di conciliazione va depositata presso l'autorità speciale di conciliazione di cui all'articolo 212b.

² Preso atto dell'istanza, l'autorità di conciliazione speciale adotta le misure adeguate in vista dell'udienza e della conciliazione.

³ Su richiesta di tutte le parti e indipendentemente dal valore litigioso, essa può sottoporre una proposta di decisione. L'articolo 212 non è applicabile.

⁴ Gli articoli 201-209 sono applicabili per analogia.